

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE, INFLITTA AL CALCIATORE YEPES MARIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/BARI DEL 18.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 20.10.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Yepes Mario ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete